



Diritto e società

Il Piano Scuola 4.0, una rivoluzione che i giuristi non possono ignorare

di Giuliano Scarselli

22 marzo 2023

Sommario: 1. Il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n. 161 del 14 giugno 2022, ha adottato il c.d. "Piano Scuola 4.0" – 2. I dubbi di legittimità costituzionale di tale rivoluzione scolastica posta in essere con un semplice allegato ad un decreto del Ministero dell'Istruzione. – 3. Le incostituzionalità sostanziali per contrarietà del Piano alla libertà di insegnamento e al diritto degli alunni di ricevere dalla scuola pubblica quella formazione necessaria a renderli cittadini critici di una società democratica – 4. Qualche riflessioni conclusiva in difesa della scuola pubblica e della sua funzione costituzionale

“Se qualcuno dovesse chiedermi, come filosofa, che cosa si dovrebbe imparare al liceo, risponderei: prima di tutto solo cose inutili, greco, latino, matematica pura e filosofia, [...] col sapere utile si possono fare solo piccole cose”.

Agnes Heller (1929-2019), *Solo se sono libera*

1. Il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n. 161 del 14 giugno 2022, ha adottato il c.d. "Piano Scuola 4.0"

Il progetto è previsto dal PNRR per accompagnare le linee di investimento nel campo della didattica digitale (ben 2,1 miliardi di euro).

Il regolamento, *"Considerato che il Piano Scuola 4.0. intende favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano con la trasformazione di almeno 100.000 aule delle scuole primarie e secondarie in ambienti di apprendimento innovativi adattivi e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali, e la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole superiori, interconnessioni con le imprese e le start-up innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (come l'intelligenza artificiale, la robotica, la cybersecurity, ecc....)"* decreta, all'art. 1, l'adozione di detto Piano Scuola 4.0. *"di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale"*.

1.2. L'allegato è poi un testo di 24 pagine, nel quale si asserisce che il Piano Scuola 4.0. è diviso in quattro sezioni: la prima sezione Background, definisce il contesto dell'intervento; la seconda e la terza, Framework, hanno ad oggetto la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs); infine la quarta Roadmap, illustra e sintetizza gli step di attuazione della linea di investimento.

Quanto alle aule, il progetto *Next Generation Classrooms* intende adattare centomila aule scolastiche ai nuovi *"ecosistemi di apprendimento"*, ovvero avvalersi *"delle pedagogie innovative quali apprendimento ibrido, pensiero computazionale, apprendimento esperienziale, insegnamento delle multiliteracies e debate, gamification"* e ciò lungo tutto il corso dell'anno scolastico *"trasformando la classe in un ecosistema di interazione, condivisione, cooperazione, capace di integrare l'utilizzo proattivo delle tecnologie per il miglioramento dell'efficacia didattica e dei risultati di apprendimento"*.

Quanto, inoltre, ai laboratori per le professioni digitali del futuro, le scuole devono dotarsi di spazi espressamente dedicati a: *"robotica e automazione; intelligenza artificiale; cloud computing; cybersicurezza; internet delle cose; making e modellazione e stampa 3D/4D; creazione di prodotti e servizi digitali; creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale; comunicazione digitale; elaborazione, analisi e studio dei big data; economia digitale e-commerce e blockchain"*.

Si avranno così esperienze di *job shadowing*, con approccio *work based learning*, in grado di valorizzare il *project based learning*; tali spazi dovranno essere disegnati “*come un continuum fra la scuola e il mondo del lavoro*”.

Infine, alla luce del principio della *Didattica digitale*, i docenti dovranno essere divisi in sei livelli di competenza digitale: “*A1 Novizio; A2 Esploratore; B1 Sperimentatore; B2 Esperto; C1 Leader; C2 Pioniere*”.

Si afferma che “*La formazione della didattica digitale dei docenti è uno dei pilastri del PNRR e rappresenta una misura fondamentale per l'utilizzo efficace e completo degli ambienti di apprendimento innovativi realizzati nell'ambito di Scuola 4.0....Un forte impulso alla formazione dei docenti per l'innovazione didattica e digitale sarà prodotto, altresì, dalla riforma 2.2. con l'istituzione della Scuola di Alta formazione e l'adozione di modalità di erogazione della formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo*”.

1.3. Ora, io credo che una rivoluzione della nostra scuola così forte e bizzarra non possa essere cosa alla quale i giuristi non prestino attenzione.

La scuola non è questione che riguarda solo i ragazzi, riguarda tutti noi, poiché, ovviamente, il grado di civiltà della nostra società dipende proprio, e in primo luogo, dal grado di civiltà della nostra scuola.

Come già disse Piero Calamandrei l'11 febbraio 1950 al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale: “*La scuola, come la vedo io, è un organo costituzionale, è un organo vitale della democrazia*”.

Se noi, così, provvediamo a modificare l'assetto della nostra scuola, noi parimenti e inevitabilmente rischiamo di modificare anche l'assetto intero della nostra società.

La scuola, per usare ancora le parole di Piero Calamandrei: “*corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. La scuola ha questo alto senso politico, perché solo essa può aiutare a scegliere*”.

Quindi ritengo che il Piano Scuola 4.0. debba essere oggetto di attenta analisi.

E poiché io trovo che *una cosa* sia consentire che anche all'interno della scuola possano adoperarsi talune nuove tecnologie per lo svolgimento della didattica, *altra cosa* sia viceversa la realizzazione di questo (a mio avviso devastante) Piano Scuola 4.0., le riflessioni che seguono mi

paiono doverose e necessarie.

2. I dubbi di legittimità costituzionale di tale rivoluzione scolastica posta in essere con un semplice allegato ad un decreto del Ministero dell'Istruzione.

In primo luogo ritengo che il Piano Scuola 4.0. presenti più di un dubbio di legittimità costituzionale.

2.1. Valgano, intanto, queste osservazioni:

a) il D.M. 16 aprile 2022 n. 161 è espressamente indicato come “*emanato in attuazione della linea di investimento 3.2, Scuola 4.0: scuole innovative*”,

In verità, però, esso non pare proprio *emanato in attuazione della linea di investimento*, poiché il decreto in questione, per il suo contenuto, ha sostanzialmente dato nuovo volto e nuova dimensione alla scuola e non si è affatto limitato ad attuare aspetti di mero investimento.

Si fosse trattato, che so, di comprare dei nuovi banchi o computers, verniciare i muri o rifare gli infissi degli edifici scolastici, lì è evidente che anche solo un decreto ministeriale sarebbe stato sufficiente.

Ma se, al contrario, si provvede ad una digitalizzazione della scuola nella dimensione estesa e massiva sopra richiamata, allora par chiaro che una simile trasformazione non può assimilarsi ad una mera operazione pratica di investimenti, in quanto travolge la scuola nei suoi valori e principi primi, e dunque l'attuazione del PNRR andava data con una fonte normativa primaria, e non con un regolamento ministeriale.

Dunque, la prima illegittimità (costituzionale) del D.M. 16 aprile 2022 n. 161 pare essere questa: esso contrasta con lo stesso PNRR e con la stessa decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR, poiché entrambi demandavano al Ministero dell'Istruzione solo l'attuazione degli investimenti e il compimento di quelle attività strumentali e/o materiali relative a ciò, mentre il decreto in questione è andato evidentemente oltre, e ha provveduto a dettare la disciplina della *nuova scuola*, così eccedendo i limiti di un decreto ministeriale.

b) In ogni caso il D.M. 16 aprile 2022 n. 161 appare altresì emanato in violazione dell'art. 117 Cost., poiché in forza del comma 1, lettera n) di tale disposizione costituzionale le *“norme generali sull'istruzione”* devono essere date dallo Stato con legge, e non con un decreto ministeriale.

c) Ancora, il testo unico in materia di scuola, d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, individua espressamente, anche ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400, cosa possa esser dato per regolamento ministeriale e cosa no. E l'art. 205 di detto testo unico prevede che il Ministro della pubblica istruzione possa emanare *“uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami”*, e, di concerto con il Ministro del tesoro, altresì la determinazione delle *“materie di insegnamento”*; non altro.

Quindi le novità introdotte dal “Piano Scuola 4.0.”, che fuoriescono da questi ambiti, sembrano, anche sotto questo profilo, illegittime.

d) Aggiungo, infine, che non manca chi abbia sottolineato come il PNRR trovi un suo possibile precedente solo nella programmazione economica generale voluta dal Governo di allora e fatta negli anni '60 in attuazione degli artt. 39 e 41 comma 3, Cost.: anche in quel caso, però, la programmazione veniva adottata per legge, ovvero con la l. 27 luglio 1967, n. 675^[1].

2.2. In ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi si dovessero ritenere infondate queste mie osservazioni, il PNRR, e i suoi piani di attuazione, devono comunque rispettare i principi costituzionali e le leggi ordinarie esistenti in materia che richiamano quei principi

Direi che si tratta di un dato non discutibile, e sotto questo profilo mi sia consentito il parallelo con la giustizia.

In tema di riforma della giustizia l'obiettivo del PNRR è stato quello della riduzione dei suoi tempi (v. pag. 63 e ss. del PNRR); tuttavia nessuno ha pensato che per ridurre i tempi della giustizia, ad esempio, potevano comprimersi o annullarsi i diritti costituzionali della tutela dei diritti, quali il diritto all'azione e al contraddittorio, la terzietà del giudice, il diritto alle prove, il diritto alle impugnazioni, ecc.....ne' chi ha attuato detta riforma ha mai pensato di poter fare una cosa del genere, ne', ancora, il decreto legislativo di attuazione di riforma del processo civile 10 ottobre 2022 n. 149 ha portato deroga a questo limite, e anzi ha cercato di fare il tutto nell'osservanza dei principi costituzionali del processo.

Ebbene, non vi sono ragioni perché questa regola non viga anche con riferimento alla scuola, ed anzi, direi, addirittura, che il PNRR non fa venir meno nemmeno la forza dell'art. 4 delle preleggi secondo il quale: *“I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”*, e a maggior ragione, aggiungerei, alle disposizioni costituzionali.

Ora, se il diritto al contraddittorio e alla terzietà del giudice sono i principi costituzionali cardine della tutela dei diritti, possiamo dire che il diritto alla libertà d'insegnamento e il diritto dei ragazzi a ricevere una educazione culturale ed umana che consenta loro di essere un domani cittadini liberi e dignitosi di una società democratica e pluralista, sono i principi cardini costituzionali in materia di scuola.

Credo sia pacifico che la nostra carta costituzionale, e le disposizioni normative specifiche sulla scuola, quale il testo unico d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e il DPR 8 marzo 1999 n. 275 assicurino questi diritti.

Esattamente:

a) quanto alla libertà di insegnamento esso risulta espressamente dall'art. 33, 1° comma, Cost.: “*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*”. Se non bastasse questa chiara dizione della carta costituzionale, il principio è inoltre ribadito dall'art. 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale recita che: “*ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente*”. Parimenti l'art. 1 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, statuisce che: “*Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale.....L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale*”[\[2\]](#).

b) Egualmente è fuori da ogni seria discussione che la finalità della scuola, e la sua obbligatorietà fino ad una certa età, sono finalizzate allo sviluppo della persona umana, e tendono alla formazione culturale, libera, civile e responsabile degli allievi.

Ciò lo si ricava non solo dall'art. 34 Cost., in base al quale “*La scuola è aperta a tutti*”, bensì, di nuovo, da precise disposizioni di legge primaria: l'art. 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ancora afferma che la libertà di insegnamento “*è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni*”; poi il concetto è ribadito per tutti i gradi di insegnamento: art. 99: “*La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile*”; art. 118: “*La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali*”; art. 161: “*La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione*”; infine l'art. 197: “*L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti*”.

Il diritto individuale all'istruzione è dunque un valore costituzionale: esso va ricondotto al pieno sviluppo della personalità umana^[3] che costituisce la base di uno stato democratico^[4], in quanto si collega al diritto di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, 2° comma Cost.^[5]

Tuttavia, per quanto si dirà, il decreto ministeriale in commento non sembra aver rispettato ne' il principio costituzionale della libertà di insegnamento, ne' quello relativo al diritto dei nostri giovani di avere una formazione culturale libera, critica e indipendente.

Da ciò, a mio parere, la sua incostituzionalità.

2.3. V'è, infine, tra il serio e il faceto, una ultima problematica relativa all'uso della lingua, considerato che l'allegato 1 al decreto ministeriale sopra citato, seppur sia scritto in italiano, in ogni sua parte essenziale utilizza al contrario termini inglesi.

Background, Framework, Roadmap, e poi Next Generation Classrooms, Next Generation Labs, cloud computing, cybersicurezza, making e-commerce, blockchain, job shadowing, work based learning, project based learning, multiliteracies e debate, gamificatione, peer learning, problem solving, e così di seguito.

Credo sia la prima volta che in argomento assistiamo addirittura all'intervento dell'Accademia della Crusca, la quale, con nota firmata dai linguisti del Gruppo Incipit, ha chiesto di tradurre in italiano le parole straniere del Piano Scuola 4.0., o meglio fornirne una versione semplificata priva degli anglicismi che contiene, o almeno di accompagnarla con un glossario (v. ufficiostampa@crusca.it del 9 gennaio 2023).

In proposito ricordo che ogni norma avente effetti in Italia non può che essere scritta in italiano, e il dato, del tutto è evidente, è stato confermato da tempo dalla stessa nostra Corte Costituzionale, che con la sentenza 11 febbraio 1982 n. 28 ha già avuto modo di statuire che *“Il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua da usare obbligatoriamente nell'esercizio delle attribuzioni dei pubblici uffici, salve le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, è confermato per implicito dalla Costituzione”*.

Dunque, finché il Ministero dell'Istruzione non provvederà a tradurre in italiano l'allegato 1 del decreto n. 161 del 14 giugno 2022, il c.d. Piano Scuola 4.0. a mio parere presenta profili di incostituzionalità anche solo per questa ragione.

E sia consentito aggiungere qui che di fronte a questioni di questo genere l'ilarità non può essere impedita: sinceramente, in alcuni momenti, forse l'uso dell'inglese sarebbe stato preferibile a quello della lingua italiana.

Ad esempio si riesce a leggere nell'allegato del Piano Scuola 4.0. che esso intende: *“promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale”*; che: *“Il concetto di ambiente è connesso all'idea di ecosistema di apprendimento”*; v'è poi *“l'educazione civica quale insegnamento trasversale che ha favorito lo sviluppo di percorsi curricolari di educazione alla cittadinanza digitale”*; fino ad arrivare a l'OCSE che *“ha definito, nel suo specifico manuale, l'ambiente di apprendimento innovativo quale un insieme organico che abbraccia l'esperienza di apprendimento organizzato per determinati gruppi di studenti intorno ad un singolo nucleo pedagogico che va oltre una classe o un programma predefinito e include le attività e i risultati di apprendimento”*.

E qui, sinceramente, non può non venire alla mente il conte Lello Mascetti, che senz'altro avrebbe aggiunto: *“A destra, per due, come fosse Antani”*.

3. Le incostituzionalità sostanziali per contrarietà del Piano alla libertà di insegnamento e al diritto degli alunni di ricevere dalla scuola pubblica quella formazione necessaria a renderli cittadini critici di una società democratica

Ma, tornati seri, e abbandonata l'ilarità, la questione principale è che il Piano Scuola 4.0. non rispetta, come abbiamo anticipato, ne' il principio della libertà di insegnamento, ne' il diritto degli alunni a ricevere una formazione culturale ed umana libera.

Vediamo separatamente questi aspetti.

3.1. Sulla libertà di insegnamento, si consideri quanto segue secondo il Piano Scuola 4.0.

a) Gli insegnanti, intanto, sono sostanzialmente obbligati a condividere questo piano, a ritenere sia la cosa migliore per la scuola del futuro.

Il Piano è chiaro sul punto: *“Ciascuna istituzione scolastica adotta il documento Strategia Scuola 4.0., che declina il programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR con la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni della didattica, i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento Dig.Comp 2.2., l'aggiornamento del curricolo e del piano dell'offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale, la definizione dei ruoli guida interni alla scuola, le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale, sulla base di un format comune reso*

disponibile dall'Unità di missione del PNRR".

Dunque, l'istituzione scolastica non ha più il potere/dovere di autodeterminarsi, e sembra del tutto superato lo stesso art. 7 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 in base al quale spetta al collegio dei docenti il *"potere deliberante in materia di funzionamento didattico"* e di curare la *"programmazione dell'azione educativa"*.

Qui l'istituzione scolastica si trasformerà in mera esecutrice del *format* del PNRR, ed è tenuta semplicemente ad adottare il documento della *Strategia Scuola 4.0*, e ad attenersi al quadro di riferimento *Dig.Comp 2.2*.

Ci saranno *misure di accompagnamento dei docenti*, e, interessante per noi giuristi, esisterà addirittura una *educazione civica digitale*, che, chissà, a breve, magari, si pretenderà di insegnare anche nelle Università, insieme al diritto amministrativo o a quello costituzionale.

In un contesto del genere, quindi, non pare proprio che gli insegnanti possano dissentire dal programma e avere posizioni discordi; e quindi, sia consentito, non vediamo come si possa negare che il Piano Scuola 4.0. si ponga in contrasto con l'art. 33 Cost., e poi con gli artt. 1 e 7 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e ancora con l'art. 1 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, visto che *la libertà di insegnamento* comprende al suo seno *l'autonomia didattica*, ovvero la libertà del docente di determinare le modalità dell'insegnamento.

b) Inoltre, difficilmente gli insegnanti potranno sottrarsi all'obbligo di seguire i corsi formativi della c.d. didattica digitale, visto che il Piano Scuola 4.0. espressamente prevede la: *"erogazione della formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo"*.

Il Piano Scuola 4.0, infatti: *"dovrà inserire, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica e della didattica digitale"*; e la formazione continua rappresenterà *"la prima azione di supporto, con la partecipazione dei docenti alle iniziative formative rese disponibili dal Ministero dell'istruzione sulla piattaforma Scuola futura"*, in quanto *"la formazione della didattica digitale dei docenti è uno dei pilastri del PNRR Istruzione e rappresenta una misura fondamentale per l'utilizzo efficace e completo degli ambienti di apprendimento innovativi realizzati nell'ambito di Scuola 4.0."*; ed in quanto *"è necessario che la progettazione didattica, disciplinare e interdisciplinare adotti il cambiamento progressivo del processo di insegnamento"*.

c) Ancora, è previsto che, con la didattica digitale, vi sia la figura del docente *leader*, ovvero di un capo, contro il principio della pari dignità di ogni insegnante.

Ed infatti si dice che la pedagogia innovativa (apprendimento ibrido, pensiero computazionale, apprendimento esperienziale, insegnamento delle multiliteracies e debate, gamification, ecc...): “*deve essere progettata contestualmente agli spazi, grazie a una leadership pedagogica che possa incoraggiare una cultura dell’apprendimento e dell’innovazione in tutta la scuola*”; e che: “*questo processo trasformativo implica che le scuole diventino organizzazioni formative con una leadership formativa*”. “*Sono principalmente i docenti ad avere, poi, la responsabilità e il compito di allineare lo spazio e le tecnologie alla pedagogia*”; Ed in più, a completamento di questo quadro, avremo addirittura la figura “*dell’animatore digitale*”, che potenzierà “*la partecipazione dei docenti a esperienze di mobilità internazionale anche attraverso il programma Erasmus+*”.

E, udite, i docenti potranno svolgere “*un’autoriflessione, utilizzando la piattaforma della Commissione europea SELFIE for teachers*”.

d) Infine, il Piano Scuola 4.0. appare di nuovo in contrasto con la libertà d’insegnamento e la pari dignità dei docenti ove fa proprie le competenze digitali dei docenti di DigCompEdu, con i suoi “*livelli di ingresso necessari*”, ovvero la classificazione degli stessi in “*A1 Novizio; A2 Esploratore; B1 Sperimentatore; B2 Esperto; C1 Leader; C2 Pioniere*”.

Classificare e dare un ordine di scala ai docenti è una novità, diremmo, di nuovo in contrasto con i principi che regolano l’insegnamento nella scuola pubblica.

L’idea, poi, fa un po’ sorridere, e forse non a torto Susanna Tamaro, in un intervento sul Corriere della Sera del 20 dicembre 2022, sottolineava come questa cosa apparisse tristemente muoversi tra il Manuale delle Giovani Marmotte e il Piccolo Chimico.

Chissà: un ottimo insegnante di lettere, da tutti riconosciuto tale, potrebbe essere solo un “*novizio*” perché digiuno o refrattario a questo nuovo mondo digitale, mentre un collega conosciuto nel mondo della scuola fino a quel momento solo per la sua ignoranza può diventare il suo “*leader*” perché la sera si diletta con il *computer*.

3.2. Ma, soprattutto, il Piano Scuola 4.0. si pone obiettivi che sono in contrasto con il diritto costituzionale dei nostri ragazzi a ricevere dalla scuola pubblica lo sviluppo della persona umana, attraverso una libera e ragionata formazione culturale.

Si consideri, anche sotto questo profilo, quanto di seguito.

a) L’obiettivo del Piano Scuola 4.0. è precisamente descritto: “*affrontando le sfide e le opportunità messe in luce dalla pandemia di COVID 19.....sottolinea l’esigenza di una migliore qualità e una maggiore quantità dell’insegnamento relativo alle tecnologie digitali, il sostegno alla*

digitalizzazione dei metodi di insegnamento e la messa a disposizione delle infrastrutture necessarie per un apprendimento a distanza inclusivo e resiliente”.

Dunque, il discorso è fin troppo evidente: l'idea è quella di rendere norma i metodi di insegnamento emergenziali avutisi nel periodo della pandemia.

L'insegnamento a distanza dovrà aumentare quantitativamente e l'uso di nuove tecnologie e di infrastrutture idonee dovranno consentire la realizzazione di questo obiettivo: *“la possibile fruizione a distanza di tutte le attività didattiche, una connettività completa alla rete”.*

E quando l'insegnamento non sarà a distanza, esso si svilupperà comunque in aule virtuali, in una: *“relazione fra spazio, pedagogia e tecnologia.....caratterizzati da arredi mobili, modulari e scrivibili, che permettono un maggior grado di flessibilità per consentire una rapida riconfigurazione dell'aula nella quale sono presenti monitor interattivi intelligenti, dispositivi digitali per gli studenti con connessione wifi, piattaforme cloud”.*

In questa *esperienza immersiva*, così come viene definita, non si capisce in che modo gli studenti potranno continuare ad avere contatti fisici tra loro, ed anzi tutto è pensato per evitare ogni contatto, per soffocare quella dimensione umana che fino ad oggi è stata al contrario il momento centrale dell'esperienza scolastica.

Queste le aule: *“con dispositivi per la comunicazione digitale, per la promozione della scrittura e della lettura con le tecnologie digitali, per lo studio delle STEM, per la creatività digitale, per l'apprendimento del pensiero computazionale, dell'intelligenza artificiale e della robotica, per la fruizione di contenuti attraverso la realtà virtuale e aumentata”.*

Questi i laboratori: *“robotica e automazione; intelligenza artificiale; cloud computing; cybersicurezza; internet delle cose; making e modellazione e stampa 3D/4D; creazione di prodotti e servizi digitali; creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale; comunicazione digitale; elaborazione, analisi e studio dei big data; economia digitale e-commerce e blockchain”.*

La relazione personale e umana è defunta in una scuola così organizzata.

b) V'è poi un altro aspetto, di nuovo in contrasto con la funzione della scuola pubblica, ed è quello che la digitalizzazione della scuola avrà come obiettivo non tanto di sviluppare il senso critico degli allievi quanto quello di prepararli al lavoro e al disbrigo di attività meramente pratiche.

Lo dice lo stesso D.M. 14 giugno 2022 n. 161 che il tutto è finalizzato: *“per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (come l'intelligenza artificiale, la robotica,*

la cybersecurity, ecc....)”; e il concetto è poi ribadito nell’allegato al decreto: “Le competenze digitali di base per tutti i cittadini e l’opportunità di acquisire nuove competenze digitali specialistiche per la forza lavoro sono un prerequisito per partecipare attivamente al decennio digitale. Le competenze digitali avanzate, fornite dalla formazione e dall’istruzione in campo digitale, dovrebbero sostenere la forza lavoro, consentendo alle persone di acquisire competenze digitali specialistiche con l’obiettivo di ottenere posti di lavoro di qualità”.

Si dovranno infatti *“acquisire competenze orientate al futuro, fondamentali per la cittadinanza e il lavoro”*; ed ancora: *“Le competenze digitali avanzate dovrebbero sostenere la forza lavoro, consentendo alle persone di acquisire competenze digitali specifiche con l’obiettivo di ottenere posti di lavoro di qualità e intraprendere percorsi professionali gratificanti”.*

c) E poi, ancora, con un digitalizzazione massiva quale quella immaginata dal Piano Scuola 4.0., la scuola rischia di insegnare da domani ai ragazzi non tanto a ragionare con la propria testa, quanto a ragionare con quella del robot.

Questo il piano: *“Ad un livello più avanzato gli arredi possono diventare trasformabili e riposti fino a liberare l’ambiente, con tecnologie che favoriscono l’esperienza immersiva, più superfici di proiezione, un forte collegamento con gli ambienti virtuali”.* Ed ancora: *“Occorre, quindi, innovare il nucleo pedagogico dell’ambiente di apprendimento”*; *“Fondamentale è il ruolo dei dirigenti scolastici nell’introdurre il cambiamento nell’ambiente esistente per consentire ai docenti di organizzare il loro insegnamento in modo diverso, prototipare e sperimentare nuove disposizioni spaziali della classe e nuove metodologie didattiche”.*

A questo punto, direi, le assemblee studentesche, disciplinate dall’art. 13 del testo unico del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finalizzate a costituire *“occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”*, resteranno solo un momento romantico di un passato del quale la nuova digitalizzazione pretende che nessuno ne abbia nostalgia.

4. Qualche riflessioni conclusiva in difesa della scuola pubblica e della sua funzione costituzionale

Dunque: cos’è la digitalizzazione?

È la sostituzione della macchina all'uomo, è il far sì che una certa cosa possa realizzarsi in via informatica e telematica, a distanza, senza alcun contatto tra persona e persona.

Che cos'è la scuola?

È il luogo dove si incontrano bambini e ragazzi affinché insieme, e che l'ausilio degli insegnanti, acquisiscano gli strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, al fine di rendersi per il futuro cittadini partecipi della vita democratica del paese.

Cos'è dunque la digitalizzazione della scuola?

È, sostanzialmente, la sua distruzione, poiché nella misura in cui essa sostituisce l'insegnante con una macchina, evita che un bambino si dimenzi personalmente con un suo simile, e trasforma un luogo reale in un altro virtuale, la digitalizzazione cancella i nostri due valori costituzionali irrinunciabili, quali, di nuovo, la formazione critica dei giovani e la libertà di insegnamento.

La digitalizzazione comunica che è assurdo sforzarsi a pensare, poiché abbiamo una macchina che può farlo per noi; è assurdo avere una cultura, perché abbiamo una macchina che può darci ogni genere di informazione; è assurdo stare insieme tra noi e scambiarsi delle esperienze, perché abbiamo una macchina che ricrea virtualmente ogni tipo di contatto e di scambio.

La digitalizzazione della scuola è così la più grave tra tutte le digitalizzazioni immaginabili: più grave della digitalizzazione della pubblica amministrazione, più grave della digitalizzazione della giustizia, più grave della digitalizzazione del sistema produttivo, o del turismo, o della sanità.

La digitalizzazione della scuola non solo cancellerà, o fortemente ridurrà, i contatti e gli scambi umani tra alunni ed alunni, ma imporrà su tutto la logica del rigore, dove $2 + 2$ fa 4, e $4 + 4$ fa 8; e questo rigore, col tempo, soffocherà ogni libertà di pensiero, soffocherà il senso critico, emarginerà gli spiriti più estrosi in favore di quelli più portati alla sottomissione e/o alla mera ripetizione e/o riproduzione di dati.

La scuola, viceversa, ha il dovere di preservare lo spirito libero dei nostri figli, la scuola ha il dovere di spiegare perché $2 + 2$ fa 4, e deve altresì consentire a qualcuno di poter sostenere che $2 + 2$ fa 5, oppure 3, e a qualcun altro di sostenere che non è possibile stabilire con rigore quanto faccia $2 + 2$, e ad altri ancora di consentire di chiedere ad un ipotetico interlocutore quanto vuole che faccia $2 + 2$.

È un paradosso, ma è il valore della libertà di crescita dei nostri ragazzi, che deve essere fortemente difesa.

È necessario che i nostri giovani studino, e continuino a studiare, anche quello che, apparentemente, e secondo la logica della nuova digitalizzazione, non serve a nulla, e lo studino personalmente, con un insegnante in carne ed ossa.

È necessario continuare a leggere libri di carta, è necessario che Sofocle e Aristotele, Cicerone e Seneca, Galileo e Kant, Dante Alighieri e Leopardi restino ben presenti nelle nostre scuole, e non siano invece considerati personaggi del passato all'interno di aule dedicate a: “*robotica e automazione; intelligenza artificiale; cloud computing; cybersicurezza; internet delle cose*”, ecc.....

I giuristi devono occuparsi di questi mutamenti, devono sollecitare il dibattito su essi, devono porsi dinanzi a queste novità con riflessione critica; altrimenti siamo noi i primi a dimostrare che oggi, ormai, la riflessione critica non serve più a niente, e non può più essere data.

Con la stessa forza con la quale cercheremo di impedire che la robotica e la digitalizzazione delle attività processuali possano impedire l'indipendenza del giudice nell'esercitare la funzione giurisdizionale e il libero esercizio del diritto di azione ai cittadini, noi parimenti abbiamo il dovere di cercare di impedire che la digitalizzazione della didattica distrugga la scuola dei nostri ragazzi, e quindi la loro e la nostra organizzazione sociale, la loro e la nostra libertà di pensiero.

È un dovere farlo, non possiamo sottrarci.

[1] V. infatti CLARICH, *Il piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico*, *Corr. Giuridico*, 2021, 1025.

[2] Sulla libertà di insegnamento v. anche CALCERANO – MARTINEZ Y CABRERA, *Scuola*, voce dell'*Enc. del Diritto*, Milano, 1989, XLI, 858.

[3] V. ZANGARA, *I diritti di libertà della scuola*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1959, 68 ss.; MANZIN MAESTRELLI, *Istruzione dell'obbligo*, in *Digesto pubbl.*, IX, 4^a ed., Torino, 1994, 1.

[4] ROLLA, *La tutela costituzionale dei diritti*, III, Milano, 2003, 148; POTOTSCHNIG, *Istruzione (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973, 98.

[5] MASTROPASQUA, *Cultura e scuola nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1980, 117.

Lo scritto è dedicato a mia figlia Camilla, ai suoi compagni del liceo Galileo di Firenze, e a tutti i giovani che, come loro, si impegnano e si sacrificano nello studio. Grazie poi all'amico dr. Niccolò Ludovici, sostituto procuratore della Repubblica a Siena; confrontarmi con lui mi è sempre utile.